SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 382)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONDI, GIOVANNETTI, CHIELLI, POLLIDORO, URBANI, CIACCI, BACICCHI, FRAGASSI, FELICETTI, ANGELIN, MIANA, BERTONE, POLLASTRELLI e LA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Attuazione della politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI. — 1) La valorizzazione delle risorse minerarie nazionali è uno degli aspetti di una politica di pianificazione degli approvvigionamenti di materie prime tendente a garantire la continuità e la economicità della produzione industriale.

La sicurezza degli approvvigionamenti ed i migliori prezzi delle materie prime minerali, nel lungo periodo, possono essere perseguiti infatti attraverso azioni combinate di massima valorizzazione delle risorse interne e di acquisizione permanente di flussi di materie prime dall'estero, stabilendo legami di cooperazione internazionale con i paesi produttori.

Nasce quindi l'esigenza dell'adozione nel nostro paese di una politica mineraria nazionale, adeguando la legislazione e gli strumenti di intervento a quanto già in atto in tutti i paesi industrializzati importatori di materie prime.

Una politica mineraria nazionale deve perseguire a nostro parere i seguenti obiettivi principali:

a) la definizione delle risorse identificate in funzione della possibilità della loro utilizzazione economica nei processi di trattamento e trasformazione;

b) la ricerca di nuove risorse con l'individuazione di aree indiziate (ricerca di base) e la ricostituzione del patrimonio giacimentologico esaurito dall'attività estrattiva (ricerca operativa);

c) la ricerca di nuove tecnologie di produzione, arricchimento e trasfomazione delle materie prime minerali;

d) la ristrutturazione delle imprese minerarie esistenti, per l'adeguamento delle produzioni ed il ricupero di una adeguata economicità di gestione;

e) l'installazione di nuove unità metallurgiche in sostituzione degli impianti obsoleti o sottodimensionati per il mantenimento e lo sviluppo del contributo di metalli pro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

venienti dall'industria di trasformazione situata sul territorio nazionale;

f) l'utilizzazione della produzione mineraria in attività metallurgiche e di trasformazione, fino alle seconde e terze lavorazioni, per trasferire ai prodotti minerali e metallurgici nazionali ed a quelli approvvigionati un valore aggiunto sempre maggiore;

g) l'approvvigionamento di materie prime dall'estero per integrare la produzione nazionale attraverso azioni di cooperazione basate sullo scambio di tecnologie ed impianti.

Nell'attuazione dei predetti obiettivi un ruolo importante deve essere assunto dalle imprese pubbliche operanti nel settore minerario e metallurgico: queste devono assumere un taglio internazionale sia attraverso la produzione di materie prime e materiali competitivi sul mercato, sia attraverso l'associazione ad imprese minerarie all'estero con iniziative industriali piuttosto che attraverso rapporti puramente commerciali.

Pur senza togliere spazio all'iniziativa privata in questo campo, si propone dunque un ruolo trainante per l'impresa pubblica, che deve intervenire rapidamente ed efficacemente nella direzione del controllo diretto, almeno delle quote di mercato afferenti alle imprese a partecipazione statale, e nella direzione del controllo strategico e della promozione dell'approvvigionamento di quote strategiche delle materie prime destinate al mercato nazionale.

In relazione alla importanza degli obiettivi enunciati il rischio minerario inerente alle fasi di esplorazione strategica del territorio nazionale deve essere interamente assunto dallo Stato che deve pure contribuire a limitare i rischi sostenuti nelle fasi di ricerca operativa all'interno e di approvvigionamento all'estero.

2) La necessità di una politica mineraria nazionale per lo sviluppo della base produttiva è stata enunciata fin dal 1972 nel Convegno delle Regioni minerarie tenutosi a Firenze.

Nella relazione introduttiva si sottolineava in particolare l'interrelazione tra un nuovo impulso all'attività estrattiva ed i problemi di prospettiva delle industrie metallurgiche, metalmeccaniche e della chimica inorganica, auspicandosi quindi una strategia flessibile capace di spostare gradualmente l'accento degli interventi dalle fasi iniziali a quelle terminali del processo minerario, che proceda (sui due piani paralleli dell'attività imprenditoriale vera e propria e della ricerca applicata) dall'estrazione, all'arricchimento, alla metallurgia, alle seconde lavorazioni.

L'esigenza di sostenere la base produttiva attraverso una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche è stata finalmente uno degli obiettivi assegnati ai nuovi indirizzi di politica industriale dalla legge n. 675 del 12 giugno 1977.

Ma a tutt'oggi non sono stati ancora predisposti o messi a punto tutti gli strumenti per l'attuazione della politica mineraria dopo che essi erano stati individuati dalla Conferenza nazionale mineraria tenutasi a Cagliari nel 1973.

Dopo il fallimento dell'esperienza dell'EGAM si è affidato all'ENI, con la legge n. 267 del 30 aprile 1978, il compito di risanare e ristrutturare le aziende pubbliche operanti nel settore minerario o metallurgico dei non ferrosi e di assolvere ad una funzione strategica dell'approvvigionamento di quelle materie prime.

Con ritardo è stata presentata al Parlamento la relazione generale mineraria secondo quanto disposto dalla legge n. 69 del 7 marzo 1973: per quanto carente nelle analisi e lacunosa nelle proposte, emergevano da quella relazione alcune importanti indicazioni che comportavano l'adozione di alcuni provvedimenti per l'attuazione della politica mineraria ed in particolare la predisposizione di un disegno di legge concernente il finanziamento della ricerca infrastrutturale di base, dei contributi per l'incentivazione della ricerca operativa all'interno del paese, dei contributi per il ripiano delle attività minerarie in perdita considerate di interesse nazionale, dei contributi per la ricerca operativa all'estero, nonchè il finanziamento degli *stocks* strategici.

Nella passata legislatura con il n. 1086 era stato presentato dal Governo al Parlamento un disegno di legge che poteva rappresentare con le dovute modifiche la base per un provvedimento inteso a promuovere una politica organica di approvvigionamento e utilizzazione delle materie prime.

È noto che tale disegno di legge è decaduto con la fine anticipata della passata legislatura. Ebbene con questo nostro disegno di legge, che presentiamo all'attenzione del Senato, vengono ripresentate le più importanti proposte che erano contenute nel disegno di legge n. 1086 con l'aggiunta delle principali modifiche che erano state, unanimemente, concordate nel Comitato ristretto della X Commissione del Senato che ne aveva iniziato l'esame di merito.

Le proposte che presentiamo con il presente disegno di legge vengono così succintamente riassunte:

a) *Ricerca mineraria all'interno.*

Si individua la necessità di un intervento pubblico diretto per coordinare la ricerca di base e per estendere le conoscenze sulle risorse del sottosuolo a prescindere da quelle connesse con le attività produttive in atto.

Le fasi fondamentali ed iniziali dell'esplorazione vengono in questo modo sganciate dalle vicende contingenti delle miniere ed il rischio della ricerca è totalmente assunto dallo Stato che si garantisce attraverso propri strumenti l'esecuzione dei programmi e la gestione dei dati; viene peraltro prevista l'incentivazione con il finanziamento delle attività di ricerca operativa, cioè quelle attività connesse con gli esercizi minerari in atto e che tendono ad estendere le conoscenze delle risorse indiziate, ad aumentare le riserve, a favorire la valorizzazione dei prodotti estraibili.

Tali azioni, da svolgersi sotto il controllo pubblico e nel quadro di una politica di programmazione, si prevede che si svolgano nell'ambito delle aziende esistenti, quindi anche private, alle quali viene affidata la responsabilità dell'esecuzione e consentita l'utilizzazione dei risultati.

b) *Ricerca mineraria all'estero.*

Si riconosce il giusto spazio a questa azione e se ne affida la realizzazione ad un ente pubblico, l'ENI, prevedendo un forte sostegno finanziario per iniziative concrete realizzate all'estero, privilegiandosi in maniera corretta le attività industriali nei confronti delle attività puramente commerciali ai fini dell'approvvigionamento delle materie prime.

c) *Sostegno dell'attività estrattiva in congiunture difficili.*

Si individua il carattere strategico di una parte delle attività estrattive e l'interesse nazionale di non abbandonare alle leggi di mercato in una ottica di breve periodo le aziende che operano nel settore minerario e metallurgico.

Sono previste quindi una serie di iniziative per mantenere l'esercizio di miniere che non siano in grado di assicurare una produzione economica in determinate circostanze di mercato.

d) *Pianificazione e coordinamento degli interventi.*

Le azioni di ricerca sono dimensionate e correlate alle azioni nel settore della valorizzazione e trasformazione delle materie prime e pertanto la programmazione della ricerca mineraria di base ed operativa è realizzata in un quadro più ampio che fissa gli obiettivi di produzione metallurgica e di lavorazioni ulteriori, che siano strutturati o progettati tenendo conto delle risorse producibili dal territorio nazionale e delle potenziali fonti di approvvigionamento integrativo dall'estero.

e) *Ruolo delle Regioni.*

Fatte salve le competenze scontate dalle Regioni a statuto speciale sono individuati

gli strumenti e le occasioni per la consultazione e la partecipazione delle Regioni alle scelte afferenti ai problemi che ricadono nel loro territorio e, più in generale, alla formulazione degli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario e metallurgico.

f) *Eliminazione degli aspetti assistenziali.*

Gli interventi nelle congiunture difficili sono subordinati a precise scelte di ristrutturazione delle attività minerarie oggetto dell'intervento con il necessario miglioramento delle tecnologie di produzione e valorizzazione delle materie prime estraibili e con l'adozione di programmi di ricerca operativa per l'adeguamento dell'impianto minerario e mineralurgico e delle stesse dimensioni del giacimento a nuovi livelli di economicità; avendo cura quindi di non disperdere la professionalità raggiunta dagli occupati e di relegarla a lungo in ruoli non produttivi.

g) *Controlli e garanzie.*

È stato previsto un sistema di adeguati controlli che garantisca della corretta utilizzazione dei finanziamenti erogati e consenta in definitiva al provvedimento di assumere una funzione di stimolo della produzione mineraria in atto e di promozione di nuove iniziative in luogo di diventare uno strumento di conservazione di attività e strutture obsolete.

h) *Ruolo degli enti pubblici.*

Pur senza togliere spazio alle attività industriali private ed alla iniziativa dei privati nel settore minerario e metallurgico, viene assicurata la partecipazione di tutti gli enti pubblici alle azioni previste nel provvedimento.

Si riconosce il ruolo primario dell'ENI e si ribadisce l'esigenza di una gestione unitaria delle attività della ricerca di base sul territorio nazionale ed all'estero, senza trascurare il contributo che può venire dagli enti di ricerca operanti nelle Regioni a statuto speciale.

Nel comparto dei metalli ferrosi particolare spazio deve essere lasciato all'IRI, il cui ruolo non deve essere sostituito dall'ENI, ma con il quale devono trovarsi momenti di coordinamento nella messa a punto e nell'attuazione di programmi di ricerca di base nelle aree indiziate da minerali ferrosi.

A tutti gli operatori minerari di attività in esercizio compete peraltro l'onere di predisporre programmi di ricerca operativa e si offre quindi la possibilità di attingere ai meccanismi auspicabili per incentivare questo tipo di attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e minerali radioattivi.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentiti le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, l'Ente nazionale idrocarburi e l'IRI per quanto attiene alle materie prime di interesse siderurgico, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore dei minerali e dei metalli nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, sentite le Regioni a statuto speciale e le organizzazioni di categoria, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che, nel quadro degli indirizzi fissati ai sensi del primo comma e sulla base delle indicazioni di politica industriale in attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, rivestono rilevante

interesse per il Paese e necessitano di un particolare sostegno finanziario.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare la conoscenza sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime di minerali e di metalli, della consistenza delle riserve minerarie accertate e della previsione delle possibilità di integrazione di tali riserve attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario e metallurgico.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e negli studi sistematici geologico-strutturali finalizzati al-

la ricerca mineraria, nelle prospezioni geogiacimentologiche; nella elaborazione e pubblicazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI, per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, e gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, di concerto con le Regioni stesse.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa.

L'ENI e gli altri soggetti esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi delle rispettive leggi istitutive e possono avvalersi, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di studi e ricerche effettuati o effettuabili da parte di Università o di altri soggetti pubblici o privati.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse e ne dà pubblicazione su apposito bollettino.

Art. 5.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto e in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nella esecuzione di studi sulla coltivazione e valorizzazione dei minerali.

Art. 6.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree indiziate,

come documentato o dalle ricerche di base di cui al precedente articolo 4 o da precedenti documentate conoscenze, i quali presentino piani tecnico-finanziari relativi a programmi di ricerca già approvati ai sensi degli articoli 5 e 15 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni a statuto speciale.

L'Ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate

dall'ingegnere capo del distretto minerario, previo parere conforme, nelle Regioni a statuto speciale, dei competenti organi regionali.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 7.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 6 è determinato il piano di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

I contributi sono recuperati qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva d'inizio dell'attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo avrà luogo al tasso di interesse e secondo le modalità decise in base al successivo articolo 9.

Il concessionario, che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo, può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 8.

Il pagamento di cui all'articolo 7, quinto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di esercizio e nei limiti delle suindicate perdite.

Art. 9.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a

tasso agevolato ai titolari di concessione di coltivazione mineraria, relativamente a sostanze dichiarate di importanza strategica ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti e ristrutturazioni devono essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, ivi compreso quello erogato ai sensi del precedente articolo 6, di durata non superiore a dieci anni e con un periodo massimo di preammortamento di tre anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari alla estrazione ed alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 10.

Le iniziative ammesse ad agevolazioni in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi, fatte salve quelle previste da leggi regionali.

La quota di investimenti ammessa al finanziamento agevolato è aumentata di 10 punti quando concorrano finanziamenti derivanti dalla legislazione comunitaria.

Art. 11.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva e non vadano oltre i livelli del consumo nazionale.

Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsate le spese necessarie per la produzione autorizzata ai sensi del precedente primo comma.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con le Regioni a statuto speciale, nei casi in cui l'attività mineraria cada nel loro territorio.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 12.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE, di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 11. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera, tenuto conto del consumo nazionale.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 13.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico e la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali per l'elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 14.

Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e all'IRI, per quanto attiene le materie prime di interesse siderurgico, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni di una commissione di tre esperti, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ENI riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sull'attività di ricerca mineraria svolta all'estero e sui contributi ottenuti per tale attività.

Art. 15.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 17.

È costituita una commissione formata da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dalle Regioni a statuto speciale, dalle altre Regioni e dal Consiglio superiore delle miniere. Tale commissione è incaricata di predisporre una organica proposta per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regio-

nale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonchè alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica raggiunta dal settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i princìpi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio dei titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali. Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 18.

La commissione di cui all'articolo precedente elaborerà altresì proposte per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per adeguarle

all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica, contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dell'inquinamento, nonchè in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di concerto con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro affidate;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

Art. 19.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1978 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982;

b) per l'erogazione di contributi di cui all'articolo 6, lire 44 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1978 e 1979 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 9, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1978, di lire 4 miliardi per il 1979, di lire 7 miliardi per il 1980, di lire 9 miliardi per il 1981, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1992, di lire 9 miliardi per il 1993, di lire 6 miliardi per il 1994, di lire 3 miliardi per il 1995 e di lire 1 miliardo per il 1996;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 11 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 12, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1979 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 14, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.